



Finanziato
dall'Unione Europea
Next Generation Eu

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n. 744/2023

**CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO SPORTIVO CHIOLO - PIOLTELLI IN VIA ROSMINI, MONZA. CUP:
B55B22000160006 - CIG: 9631895B31 - PNRR, MISSIONE 5,
COMPONENTE 2.3, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 - "SPORT E INCLUSINE
SOCIALE" - CLUSTER 1**

L'anno 2023 - duemila ventitré - addì 27 (ventisette) del mese di Giugno,
presso la Sala riunioni dell'Ufficio Contratti del Comune di Monza, P.zza
Trento e Trieste

AVANTI A ME

Dott. Barbera Franco Andrea, Segretario Generale dell'Ente, domiciliato
per la carica presso il Comune di Monza, in assenza di testimoni per
espressa rinuncia delle parti,

sono personalmente comparsi

- Dott.ssa Lucia Negretti, nata a _____ il _____ C.F.: _____
a quale interviene in questo Atto in qualità di
Dirigente del Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport,

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0120094/2023 del 27/06/2023
Class.: 6.5 «OPERE PUBBLICHE»
Firmatario: CARLO PEREGO, LUCIA NEGRETTI, FRANCO ANDREA BARBERA

G.C. n. 14/2023

domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, nonché in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, C.F.:02030880153, nel prosieguo denominato "Comune";

e

- Geom. Carlo Perego, nato a _____ il _____ C.F. _____
residente a _____), via _____

di _____ in qualità di Legale Rappresentante della TIPIESSE S.P.A., con sede legale a Villa d'Adda (24030 - BG), via Catello n. 40 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Bergamo al REA n. BG - 331337, C.F./P.I. 02890290162, nel prosieguo denominato "Appaltatore".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE:

- il Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport è preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'adeguamento normativo degli impianti sportivi e delle palestre delle scuole;
- il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un avviso pubblico, approvato con proprio Decreto in data 23/03/2022, di invito a manifestare interesse rivolto ai Comuni capoluogo di Provincia per la selezione di proposte di intervento

finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi;

- il Bando è relativo al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- l'Amministrazione Comunale ha presentato la propria candidatura per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO CHIOLLO - PIOLTELLI DI VIA ROSMINI";
- con Decreto n.4 del Capo del Dipartimento per lo Sport del 12/9/2022, si è determinato di stipulare con il Comune di Monza l'Accordo di concessione del finanziamento inserito nel PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1;
- l'accordo è stato sottoscritto in data 07/11/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1895/2022 del 24/11/2022, esecutiva il 25/11/2022, è stato affidato l'incarico professionale per la "verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di riqualificazione del centro sportivo Chiolo - Pioltelli di via Rosmini, da porre a base di gara per la procedura in appalto integrato";
- con Deliberazione di G.C. n. 350 del 30/12/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- con Determinazione Dirigenziale n. 141/2023 del 31/01/2023,

esecutiva dal 01/02/2023, è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, con l'invito rivolto ad almeno n. 10 operatori economici, per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere di riqualificazione del centro sportivo Chiolo - Pioltelli di via Rosmini - CUP: B55B22000160006, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- le operazioni di gara, svolte tramite la piattaforma Sintel di Aria S.p.A. di Regione Lombardia (ID n. 164866333), sono state avviate in data 02/02/2023 con l'invito rivolto a dodici operatori economici;
- il 28/02/2023 si è tenuta la prima seduta di gara per la valutazione della documentazione amministrativa delle quattro offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito (27/02/2023 ore 12.00);
- con Determinazione Dirigenziale n. 304/2023 del 01/03/2023, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute;
- le operazioni di gara si sono concluse in data 16/03/2023 (verbale prot. gen. 51564/2023) con la formulazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto integrato a favore della TIPIESSE S.p.A. di Villa d'Adda (BG), prima classificata con il punteggio totale di 80,81, che ha offerto il ribasso del 12,22%, sulla base della relazione di congruità dell'offerta redatta dal Rup (prot. gen. 47398/2023);
- **in assolvimento agli obblighi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E**

RESILIENZA (PNRR) la TIPIESSE S.P.A. con dichiarazione del 21/02/2023, presentata in sede di gara, ha dichiarato:

- di avere n. 47 dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1998;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, c. 3, del D. L. n. 77/2021;
- di assumersi l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 10% e a quella femminile una quota pari al 10%, ai sensi dell'art. 47, c. 7 del D.L. n. 77/2021, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta non ha omesso di produrre relativamente ad un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, c. 3 de D.L. n. 77/2021;
- di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del

contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;

- con Determinazione Dirigenziale n. 434/2023 del 23/03/2023 (esecutiva dal 24/03/2023), i suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla TIPIESSE S.p.A. (C.F./P.IVA 02890290162), con sede legale in Villa D'Adda (24030 - BG), via Catello n. 40, con un ribasso del 12,22% sull'importo a base di gara e, quindi per un importo di € 1.871.385,46 di cui:
 - € 1.706.944,84 + IVA per esecuzione lavori;
 - € 125.573,71 + IVA e Cassa per la progettazione;
 - € 38.866,91+ IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, per il presente appalto integrato, **la progettazione definitiva ed esecutiva è in capo al Raggruppamento di Professionisti, Studio28Architettura (C.F./P.IVA 03630860165 - capogruppo mandataria - 85%),** con sede legale in Bergamo (24128 - BG), via F. Nullo n. 28/A, **in Raggruppamento con Ing. Cazzaniga Giovanni (C.F. _____ P.IVA 04916390968 - mandante - 15%),** con studio in Seregno (20831 - MB), via Montorfano n. 98, in forza dell'atto del Notaio avv. Giovanni Vacirca di Bergamo - Rep. n. 172156 - redatto in data 08/05/2023 e registrato a Bergamo il 16/05/2023 al N. 20764 Serie 1T, operatori tecnici i cui requisiti sono stati giudicati idonei dalla Stazione appaltante;
- che per la procedura in argomento si è tenuto conto del termine

dilatorio di cui all'articolo 32, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;

- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- l'Impresa è risultata in possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i componenti del Raggruppamento di Professionisti sono risultati in possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è stata verificata la sussistenza dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011, in materia di controlli antimafia, in quanto la Società Tipiesse S.p.A. risulta iscritta alla White List della Prefettura di Bergamo con scadenza 04/08/2023;
- l'Appaltatore ed il RTP hanno dichiarato, altresì, che nei loro non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 84 del D. Lgs. n. 159/2011;
- **l'Appaltatore ed il RTP inoltre hanno reso, ognuno separatamente, la dichiarazione relativa alla sussistenza del titolare effettivo (D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017);**
- l'Impresa ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrarre di cui all'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;
- l'Appaltatore ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) secondo le modalità e i tempi di consegna indicati all'art. 55 del

Capitolato Speciale d'Appalto;

- il RUP per il presente affidamento è l'Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monza;
- l'Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto apposito verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto (agli atti dell'ufficio).

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la "PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO CHIOLO - PIOLTELLI IN VIA ROSMINI, MONZA. CUP. B55B22000160006 - CIG: 9631895B31 - PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2.3, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 - "SPORT E INCLUSINE SOCIALE" - CLUSTER 1. L'Appaltatore si impegna alla progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti in esso richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Generale d' Appalto ed al Capitolato Speciale d'appalto (in breve C.S.A.).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nei (Parte Prima) CAPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Parte Seconda (Prescrizioni tecniche, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione di ogni

categoria di lavoro, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori), Parte Terza (Valutazione dei lavori) e Parte Quarta (allegati) del C.S.A.;

3. Anche ai fini dell'art. 3, c. 5, della L. n. 136/2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9631895B31;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: B55B22000160006.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale oggetto di aggiudicazione, in seguito al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore nella misura del 12,22% (dodicivirgolaventidueper cento), ammonta a euro 1.871.385,46 di cui:

a) euro 1.706.944,84 per lavori veri e propri;

b) euro 38.866,91 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

c) euro 125.573,71 per corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Fermo restando che le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, di cui al comma 1, lettera c), sono compensate a corpo, la tipologia contrattuale dei lavori è disciplinata al comma 3.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 5 C.S.A.), per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal C.S.A., integrante il progetto posto a base di gara, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative o che, sotto qualunque profilo, costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni connesse all'appalto e ulteriori rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara, oggetto del contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

2. È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l'elenco dei prezzi unitari, ai quali è applicato il ribasso contrattuale come previsto dall'art. 11 C.S.A.

3. Il Capitolato Speciale d'Appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, c. 14-bis del D. Lgs. n. 50/2016, sono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3 del presente contratto, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo.

4. L'Appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro: EDILIZIA.

5. La progettazione definitiva ed esecutiva è stata affidata dall'Appaltatore al Raggruppamento di Professionisti, STUDIO28ARCHITETTURA (85% - *capogruppo mandataria*), con sede legale in Bergamo (24128 - BG), via F. Nullo n. 28/A (Progettazione Architettonica), in Raggruppamento con Ing. Cazzaniga Giovanni (15% - *mandante*), con studio in Seregno (20831 - MB), via Montorfano n. 98 (Progettazione Meccanica e Elettrica);

6. i Progettisti devono dimostrare la conformità ai CAM presentando apposita documentazione stabilita per ciascun criterio ambientale dalla Stazione Appaltante;

7. il progetto deve essere predisposto in conformità al principio del "Do no significant harm" (DNSH).

Articolo 4. Domicilio e Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la Casa Comunale di Monza.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice identificativo di Gara (CIG), avverranno esclusivamente a mezzo bonifico mediante utilizzo dei c/c dedicati di cui al comma 3 del presente articolo, come da nota del 02/05/2023 (prot. gen. n.0093073/2023 del 18/05/2023), considerata parte integrante del presente atto.

3. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato a TIPIESSE S.P.A. corrispondente al seguente c

...eso presso la ... ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

5. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ai sensi dell'art.3, c. 8, della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori (se autorizzato il subappalto) e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

6. Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 9, della L. n. 136/2010. Con riferimento ai subcontratti l'Appaltatore, oltre alle informazioni di cui all'art.105, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art.3, c. 9, della L. n. 136/2010. Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare all'esito della verifica ogni opportuna determinazione ai sensi di legge e del contratto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola

di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria.

7. L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento da parte del/dei proprio/i subappaltatore/i o del/dei proprio/i subcontraente/i rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza.

8. Gli obblighi sulla tracciabilità devono essere osservati anche in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna a comunicare il CUP e il CIG dell'appalto al cessionario, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione delle prestazioni e premio di accelerazione

1. La progettazione definitiva ed esecutiva deve essere eseguita nei tempi indicati e secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del C.S.A.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dai professionisti del Raggruppamento di Professionisti, STUDIO28ARCHITETTURA (*capogruppo mandataria*) e Ing. Cazzaniga Giovanni (*mandante*), qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) deve pervenire alla stazione appaltante entro il termine indicato nell'art. 17 del C.S.A.;

b) deve essere redatta presso gli uffici dei due componenti del RTP situati rispettivamente in Bergamo (24128 - BG), via F. Nullo n. 28/A

- (mandataria STUDIO28ARCHITETTURA) e in Seregno (20831 - MB), via Montorfano n. 98 (mandante Ing. Cazzaniga Giovanni);
- c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dall'art. 19 del C.S.A.
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro il termine indicato nell'art. 17 del C.S.A.
4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo;
5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
6. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 490 (quattrocentonovanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 21 del C.S.A.).
7. È previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo,

determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 26 del C.S.A., nei limiti delle risorse disponibili dal Comune. Per le ulteriori disposizioni si richiama l'art. 22 del C.S.A.

Articolo 6. Penali

1. Si richiamano gli articoli 18 e 26 del C.S.A che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare.

Articolo 7. Sospensioni e riprese delle prestazioni

1. Ai sensi degli artt. 24 e 25 del C.S.A, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori o del R.U.P. e nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal C.S.A. come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal C.S.A., quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne

la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente atto.

Articolo 8-bis. Oneri e obblighi del PNRR a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "Non arrecare un danno significativo - Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
- rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle

milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di Monza da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

3. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Articolo 8-ter. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità

1. L'Appaltatore, che è una impresa che all'atto della stipula del presente Contratto occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), è obbligato a consegnare all'Amministrazione Comunale, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, ("relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

3. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara (DGUE) di non essere assoggettato all'obbligo derivante dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo meno di 15 dipendenti computati ai sensi dell'art. 5 della L. n. 68/1999 come integrato dall'Art. 1, c. 53, della L. n. 247/2007.

4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, c. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente per la natura e la tipologia dei lavori, ai sensi dell'art. 47, c. 7 del D.L. n. 77/2021, l'Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 10% (dieci per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

5. Il Comune di Monza si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Articolo 9. Contabilità dei lavori e pagamenti

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui al Capo 5 “Disciplina economica” del C.S.A.

2. Ai sensi dell’art. 35, c.18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della disposizione introdotta in via transitoria dall’art. 207 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), è prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione dell’importo contrattuale incrementata fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento a disposizione del Comune, da corrispondere all’Appaltatore entro 15 gg dall’effettivo inizio dei lavori, tenendo conto delle risorse disponibili della Stazione Appaltante (art. 33 C.S.A.). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, come disciplinata dal citato articolo di legge.

3. Il pagamento dei lavori avverrà in conformità con quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 e seguenti del C.S.A., con la regolamentazione di pagamenti in acconto e a saldo nel rispetto delle condizioni stabilite dai medesimi articoli. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia bancaria e assicurativa calcolata ai sensi dell’art. 103, c.6 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Il corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva è corrisposto con le modalità previste dall’art. 34 del C.S.A.

5. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal C.S.A., al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, c. 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale.

Articolo 10. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo si applicano le disposizioni contenute all'art. 38 del C.S.A.

Articolo 11. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art 29 del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni nella L. n. 25/2022, è prevista la revisione dei prezzi di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a) (art. 39 C.S.A.)

Articolo 12. Fatturazione elettronica

1. Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, l'Appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato

di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

2. Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al Comune di Monza per mezzo del Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell'intero processo di fatturazione è contenuta nell'allegato C "Linee guida" del medesimo D.M.

3. Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale l'Appaltatore dovrà indirizzare le fatture elettroniche, è il seguente UF3A7H.

4. Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, l'Appaltatore dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Unico di Progetto" (CUP) ed il "Codice Identificativo Gara" (CIG).

5. La fattura elettronica si intende ricevuta al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio.

6. Le fatture emesse in formato cartaceo dall'Appaltatore verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

7. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Si rinvia alle disposizioni di cui al Capo 11 "Disposizione per l'ultimazione" del C.S.A.

Articolo 14. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, c. 2 del Codice e agli artt. 13, 25, 26, 28, 29, 38, 51, 56, 62, 63, 71, 87 del C.S.A.
3. La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La risoluzione avviene sulla base delle prescrizioni contenute nell'art. 71 del C.S.A.
5. L'Appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 15. Controversie

1. Per la disciplina delle controversie si rinvia agli articoli 66, 67 e 68 del C.S.A.
2. Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza. È escluso l'arbitrato.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18. Cessione

1. Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fatto salvo quanto previsto dall'art.106, c.1, lett. d, del citato decreto legislativo.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991 è ammessa la cessione dei crediti.

2. Per ulteriori prescrizioni si richiama l'art. 40 del C.S.A.

Articolo 19. Subappalto

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, in sede di offerta, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 64 del C.S.A., ha dichiarato di voler concedere in subappalto le seguenti lavorazioni:

“Noli a caldo e prestazioni di manodopera, lavori di terra con eventuali opere connesse, costruzioni e pavimentazioni stradali, opere murarie ed edili, finiture di opere generali di natura edile, finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, coperture, pavimentazioni sportive, segnaletiche, opere a verde e arredo urbano, impianti tecnologici e speciali (elettrici, idraulici ed idrico sanitari)” per un importo massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge e secondo quanto previsto nella lettera d'invito, come da dichiarazione DGUE presentata in sede di gara.

2. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune in conformità a quanto stabilito dal citato art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza n. 2381641 rilasciata da Coface (Compagnie Française d'Assurance pour le commerce extérieur s.a.- Rappresentanza generale per l'Italia) in data 09/05/2023 per l'importo di € 91.473,32 (euro novantunomilaquattrocentosettantatre/32), ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001:2015 n. 7350 valido fino al 23/07/2023, rilasciato dall'Ente Certificatore QS ZURICH AG, nonché di un ulteriore 20% essendo in possesso della certificazione ISO 14001:2015 n. 14396 valida fino al 14/01/2024 rilasciata dall'Ente Certificatore QS ZURICH AG, secondo quanto disposto dall'art.93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La garanzia è progressivamente svincolata sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 44 del C.S.A.

Articolo 21. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'art. 103 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità all'art. 46 del C.S.A. l'Appaltatore, Tipiesse S.p.A., ha prodotto polizza assicurativa CAR n. E1504485 emessa da Itas Mutua in data 17/05/2023 ed integrata con appendice di proroga n. E1504946 del 13/06/2023, nonché polizza R.C.T./R.C.O. n. 108366500 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. il 16/07/2018 e rinnovata con quietanza del 09/01/2023.

G.C. n. 14/2023

2. Ai sensi dell'art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità all'art. 46, c. 6 del C.S.A. il RTP, Studio28 Architettura e Ing. Cazzaniga Giovanni, ha prodotto le seguenti polizze professionali:

- polizza RC n. 71 19057ET emessa da Sara Assicurazioni S.p.A. in data 09/11/2017 e rinnovata con quietanza del 14/04/2023 (Studio 28Architettura);
- polizza RC n. 695.014.0000904589 emessa da Vittoria Assicurazioni S.p.A. il 15/02/2023 (Ing. Cazzaniga Giovanni).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'Appaltatore in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3, c. 3;
- e) Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Comune,
- f) Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore;
- g) il cronoprogramma;
- h) Offerta economica;
- i) Offerta Tecnica;
- l) Codice Etico;
- m) Polizze assicurative (Tipiesse);
- n) Polizze professionali (RTP);

o) Nota del c/c dedicato.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020,
- il D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
- il Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 145/2000, limitatamente agli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n. 81 in materia di sicurezza;
- L. n. 55/2019 che ha convertito in legge il decreto legge n. 32/2019 "Sblocca Cantieri";
- D.L. n. 4/2022, art. 29;
- Regolamento UE 240/2021 e 241/2021 (PNRR).

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 24. Variazione struttura e/o assetto aziendale

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione nei termini, potrà essere sanzionata con la risoluzione del contratto.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Clausole vessatorie

G.C. n. 14/2023

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli artt.: 5) Termini di inizio e ultimazione lavori e premio di accelerazione; 6) Penali; 8) Oneri a carico dell'Appaltatore; 8-bis) Oneri e obblighi del PNRR a carico dell'Appaltatore; 8-ter) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità; 9) Contabilità dei lavori e Pagamenti; 14) Risoluzione del contratto; 15) Controversie; 21) Obblighi assicurativi; 24) Variazione struttura e/o assetto aziendale.

Articolo 27. Privacy

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati

G.C. n. 14/2023

individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail privacy@adeguamentiprivacy.it.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni ed in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art. 26, con me Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Geom. Carlo Perego, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- Il Dirigente, dott.ssa Lucia Negretti, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

la cui validità alla data odierna è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 32 pagine scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Andrea Barbera